

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 16/06/2009 n. 89/2009

d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

Sussiste un preciso onere dell'appaltatore che se vuole vedere riconosciute le sue pretese deve iscrivere tempestivamente le riserve nel registro di contabilità e nel certificato di collaudo. Sulla base di ciò l'apposizione di riserve cumulative - aventi cioè una pluralità di pretese - deve ritenersi illegittima: ogni riserva deve contenere una singola pretesa. L'esplicazione della riserva inoltre anche se formulata in maniera sintetica deve avere ad oggetto le ragioni dalla contestazione che a loro volta non possono riferirsi a che ad una prestazione oggetto dell'appalto, della quale si censura l'esatto adempimento delle prestazioni. Ne consegue altresì che non saranno ammissibili contestazioni generiche o aventi ad oggetto fatti diversi dall'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.